

Allegato 7

COMUNE DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Bando di affidamento dell'immobile comunale "Ex Campeggio Torregrande" ubicato in Oristano – Borgata Marina di Torregrande, mediante CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE ANCHE A FINI ECONOMICI ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 (così come modificato dall'art. 1 comma 259 della L. 296/2006) ed ex art. 58 del D.L. 112/2008.

Rep. N.

L'anno 2021 addi xxxxxxxxxx del mese di xxxxxxx, in Oristano e nella Casa Comunale.

1) Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, nata a Oristano il 28.08.1961 la quale interviene in qualità di legale rappresentante del Comune di Oristano C.F.00052090958, domiciliata per la carica in Oristano, presso la sede Municipale, e sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, tale nominata in forza del provvedimento del Sindaco n. x in data xxxxxxx nel prosieguo Concedente;

2) nel prosieguo Concessionario

parti i tra le quali non esiste alcuna relazione di parentela né di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che d'accordo tra loro rinunciano all'assistenza dei testimoni convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

CHE il Comune di Oristano è proprietario dell'immobile denominato "Ex Campeggio Torregrande" ubicato nella borgata Marina di Torregrande ed identificato nel N.C.T. del Comune di Oristano al Foglio n. 8 Mappali nn. 149 parte, 155 parte, 334 parte, 337 parte e porzioni di strade vicinali, per una superficie catastale stimata in mq. 29.000.

CHE, così come previsto nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2020 allegato al Bilancio di Previsione 2020 approvato con Deliberazione C.C. n. ** del **/**/2020, si rende necessario procedere all'attivazione delle procedure di valorizzazione dei beni indicati;

CHE con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse n. xxxx del xxxxx, sono stati approvati i documenti di gara;

CHE con la determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, n. xxxx del xxxxxx sono stati approvati gli atti di gara;

CIÒ PREMESSO

Allegato 7

La premessa narrativa si intende qui integralmente riportata ed approvata;

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Oristano, in persona del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, concede, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 410 richiamato dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, alla Ditta , con sede legale in, rappresentata dal suo legale rappresentante signor nato a il domiciliato per la carica in..... dell'immobile denominato "Ex Campeggio Torregrande" ubicato nella borgata Marina di Torregrande ed identificata nel N.C.T. del Comune di Oristano al Foglio n. 8 Mappali nn. 149 parte, 155 parte, 334 parte, 337 parte e porzioni di strade vicinali, per una superficie catastale stimata in mq. 29.000. (All. 1)

L'area "Ex Campeggio Torregrande" è concessa in uso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessori, manifeste e non manifeste, così come spettano al Comune di Oristano, in forza dei titoli e del possesso. Lo Stato di fatto del bene risulta ben noto al Concessionario per aver effettuato apposito sopralluogo in data xx/xx/xxxx. Le condizioni e obblighi derivanti dalla presente concessione sono ben noti al concessionario per aver visionato e sottoscritto per accettazione i documenti di gara che si intendono qui richiamati.

Il Concessionario pertanto espressamente accetta la concessione dell'immobile denominato "Ex Campeggio Torregrande" nello stato in cui si trova, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi e occulti.

Il Comune di Oristano non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i beni oggetto della presente concessione presentino vizi tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DEI BENI

I beni vengono concessi esclusivamente per gli usi indicati nell'Offerta tecnica e in particolare nella Proposta di Riquilificazione e nella Proposta di Gestione che si allegano alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale. (All. 2 e 3)

ARTICOLO 3 - CANONE

Allegato 7

Il canone annuo, non soggetto ad IVA, per la presente concessione è stato determinato in euro

(.....), come da Offerta Economica dell'aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica. Per i primi

3 anni dalla stipula dell'atto di concessione di valorizzazione ed a prescindere dalla effettiva durata dell'iter progettua-

le, autorizzatorio e di realizzazione degli interventi proposti, il canone sarà pari al 10% del canone annuo offerto. Suc-

cessivamente, alla scadenza del suddetto periodo, non prorogabile in alcun modo, e per tutta la durata della concessio-

ne, il canone dovrà essere corrisposto in misura integrale.

Il canone dovrà essere pagato presso la Tesoreria del Comune di Oristano, codice iban indicato sul sito istituzionale

www.comune.oristano.it, in rate annuali anticipate, con scadenza al giorno 31 dicembre di ogni anno. In caso di ritar-

dato pagamento si applicano gli interessi di mora nella misura della percentuale in vigore al momento della loro deter-

minazione a partire dal 1° giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento. Il pagamento della prima

annualità in misura ridotta deve essere corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di concessione.

Dall'inizio del secondo anno, e così per ogni anno successivo, il canone di concessione annuo dovrà essere, automati-

camente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in misura pari al 75% (settantacinqueper cento) della variazione

in aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati al netto dei tabacchi

pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

ARTICOLO 4 - DURATA

La Concessione decorre dalla data del presente atto ed avrà durata di anni (.....) come da offerta economi-

ca allo scadere dei quali scadrà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà presentare alle amministrazioni competenti, entro 6 mesi dalla stipula della concessione, tut-

ta la documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni/concessioni/permessi/nullaosta.

2. Il concessionario dovrà realizzare, con tutti gli oneri a suo carico nessuno escluso, gli interventi che si rendessero

necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni/permessi/nullaosta comunque denominati e tutti gli inter-

venti di messa in sicurezza necessari all'avvio dell'attività in considerazione del fatto che l'area viene concessa a corpo

Allegato 7

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

3. Il concessionario, relativamente agli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, si impegna ad acquisire le necessarie autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque previsti dalla normativa e di avvalersi, per la loro esecuzione, esclusivamente di soggetti qualificati all'esecuzione degli interventi, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici.

4. Il concessionario si impegna ad eseguire gli interventi entro prestabiliti termini temporali, risultanti dalla proposta progettuale che sarà parte integrante dell'atto o suo allegato, ed a fornire all'Amministrazione concedente la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi. La mancata realizzazione degli interventi nei termini stabiliti potrà determinare la decadenza dalla concessione.

5. Il concessionario accetta che la concessione avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, come verificato in occasione del sopralluogo effettuato per la partecipazione alla procedura senza nulla pretendere dal Comune di Oristano.

6. Il concessionario si impegna ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento dell'approvazione del progetto, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi e per l'esercizio delle attività di gestione previste nella proposta presentata in sede di offerta.

7. Il concessionario si impegna a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche di cui al piano di gestione presentato in sede di offerta, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo.

8. Il concessionario si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto della presente concessione e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, sulla base del programma delle manutenzioni presentato in sede di offerta.

9. Il concessionario si impegna a manlevare l'amministrazione concedente rispetto a pretese vantate da terzi in relazione a danni che fossero eventualmente cagionati dall'immobile, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., e da ogni altra respon-

Allegato 7

sabilità derivante dalla sua gestione per effetto della concessione.

10. Il concessionario si obbliga a manlevare l'amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone, animali e/o cose in dipendenza della concessione dello stesso e a tal fine si obbliga a stipulare la polizza assicurativa così come prevista all'art. 25 da presentarsi all'atto della stipula della concessione.

11. Il concessionario si impegna a pagare il canone nella misura offerta in sede di gara e con le modalità previste dall'atto di concessione.

12. Sono altresì a carico del concessionario:

- la fornitura di energia elettrica: a tal fine dovrà essere volturata a nome del Concessionario l'utenza con richiesta di voltura da presentare entro 15 giorni dalla stipula della concessione;
- la fornitura dell'acqua potabile: a tal fine è a carico del concessionario l'attivazione dell'utenza;
- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- qualsiasi altra spesa derivante dalla presente concessione.

13. Il concessionario, oltre agli obblighi di carattere generale impliciti nel rapporto concessorio, si obbliga:

- a) a rispettare in modo assoluto la destinazione delle aree e impianti così come consegnati e riqualificati;
- b) a non apportare alcuna variante alle strutture, se non preventivamente e formalmente autorizzata dal Comune; le varianti apportate anche se non offerte in sede di gara al termine della concessione rimangono in proprietà al patrimonio comunale;
- c) a non svolgere attività diverse da quelle indicate in sede di offerta.

ARTICOLO 6 - SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO E RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

Tutti gli interventi proposti dal Concessionario in sede di gara nonché le eventuali migliorie alla struttura che il Concessionario intenda apportare nel corso del periodo di concessione, dovranno essere previamente autorizzate dal Comune. Le eventuali migliorie, al termine della concessione, entreranno a far parte del patrimonio comunale senza diritto a compenso alcuno a qualsivoglia titolo da parte del concessionario in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. ed il concessionario non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Allegato 7

In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 3bis comma 5 D.L. 351/2001 s.m.i. in caso di decadenza/recesso dal contratto nulla sarà dovuto al concessionario a titolo di indennizzo.

In espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 3bis comma 4 D.L. 351/2001 s.m.i. alla scadenza della concessione l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere con una nuova concessione anche nel caso in cui per il bene oggetto della presente concessione non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali.

Al momento della scadenza dell'affidamento, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione per inadempimento, il Concessionario avrà il dovere di riconsegnare le strutture oggetto di concessione funzionanti, in buono stato di manutenzione e a norma, rispondendo personalmente per eventuali danni alla struttura che comporteranno per il concessionario l'obbligo del risarcimento; il Comune non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pen- denze risarcitorie.

ARTICOLO 7 - SUBCONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 3- bis comma 5 lettera b) del D.L. 351/2001 s.m.i. è ammessa la subconcessione delle attività economiche instaurate sul bene in concessione. Il concessionario potrà affidare a terzi la gestione delle attività solo successivamente all'autorizzazione da parte dell'Ente. La concessione in tal caso rimarrà in capo all'aggiudicatario il quale rimarrà unico responsabile della concessione e degli obblighi da essa discendenti.

In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda è possibile la cessione della concessione alle stesse condizioni e obblighi purché sia preventivamente richiesta l'autorizzazione la quale potrà essere rilasciata solo a condizione che vengano prodotte nuove cauzioni a nome del soggetto subentrante e purché quest'ultimo sia in possesso di tutti i requisiti di ordine morale e professionale richiesti in sede di gara. L'atto con il quale si autorizza la cessione dovrà essere registrato con oneri a carico del soggetto subentrante.

ARTICOLO 8 - REVOCA

Il Comune può procedere alla revoca dell'affidamento esclusivamente nei casi previsti all'art. 21-quinquies L. 241/90.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

La revoca dell'affidamento è disposta con specifico atto dell'Amministrazione comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Allegato 7

Al termine della concessione o all'atto della revoca anticipata della medesima, le opere realizzate dal gestore rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi i diritti del concessionario sulla base della norma sopracitata.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Il diritto di recesso è riconosciuto al Concessionario solo nei casi di forza maggiore o altra situazione di impossibilità sopravvenuta non imputabile al concessionario con un preavviso di mesi 6 senza che questi abbia diritto ad alcuna indennità e senza onere alcuno per il Concedente. Sono fatte salve le ipotesi di scioglimento per mutuo consenso tra le parti.

ARTICOLO 10 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER INADEMPIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ. l'atto di concessione può essere risolto in qualsiasi momento, con atto Dirigenziale, in caso di mancato adempimento ad una delle obbligazioni in esso contenute.

In particolare:

- a) ritardi oltre 12 mesi nell'esecuzione degli interventi rispetto al cronoprogramma proposto in sede di gara non giustificabili da esigenze sopravvenute e non conoscibili e prevedibili al momento della formulazione dell'offerta;
- b) ingiustificata sospensione/cessazione o modifica delle attività, chiusura al pubblico della struttura;
- c) mancato pagamento del canone anche di una sola annualità e mancata ricostituzione della polizza fidejussoria;
- d) mancato rinnovo delle polizze fideiussorie e assicurativa;
- e) perdita del possesso dei requisiti di ordine morale dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
- f) subconcessione o cessione della concessione, come intese ai sensi dell'art. 19 in mancanza della preventiva autorizzazione da parte del Comune di Oristano;
- g) gravi o reiterate violazioni degli altri obblighi previsti dal presente bando;
- h) per fallimento del concessionario.

E' causa di risoluzione/decadenza del contratto/concessione la violazione, da parte dei soci e dei collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi contenuti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Oristano, approvato con delibe-

Allegato 7

razione della G.C. n. 198 del 10/12/2013.

In caso di risoluzione/decadenza l'Amministrazione comunale avrà diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento, degli immobili ed attrezzature fisse rinunciando il concessionario al beneficio della costituzione in mora e delle ordinarie formalità.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l'Amministrazione, il concessionario risponde con il proprio patrimonio.

Qualora si verifichi uno dei casi di risoluzione contrattuale di cui sopra, l'Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.

In ogni caso la risoluzione del contratto comporta la decadenza della concessione.

Il concessionario dichiarato decaduto non potrà avanzare pretese a titolo risarcitorio e/o indennitario per qualsiasi motivo connesso e/o derivante dall'applicazione di quanto stabilito nel presente bando e dalla aggiudicazione decaduta.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario ha costituito, in data un deposito cauzionale definitivo sotto forma din.rilasciata da a garanzia della corretta esecuzione degli interventi offerti per l'importo di € 300.000,00 per il periodo non inferiore a anni 3 dalla data della concessione. La garanzia in questione è prestata a copertura di tutti gli oneri derivanti dal rapporto concessorio in relazione alla corretta esecuzione degli interventi offerti in sede di gara. Tale garanzia verrà svincolata dopo la verifica di regolare esecuzione dei lavori effettuata da tecnico dell'Amministrazione a seguito della formale dichiarazione di fine lavori da parte del concessionario.

Il Concessionario ha inoltre prodotto una cauzione definitiva sotto forma din.rilasciata da di importo pari a una annualità del canone di concessione, con durata non inferiore ai cinque anni, da rinnovarsi/prorogarsi per tutta la durata contrattuale entro 90 giorni dalla scadenza. Detta cauzione verrà svincolata successivamente al periodo di validità, solo a seguito di verifica dell'integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. La garanzia in questione è richiesta a copertura di tutti gli oneri derivanti dal rapporto concessorio in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione delle manutenzioni previste secondo il piano e cronoprogramma oggetto di offerta ed il regolare pagamento del canone.

Allegato 7

In tutte le ipotesi di decadenza previste nella concessione e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze da parte del concessionario, l'amministrazione incamererà dette cauzioni senza pregiudizio di ogni ulteriore azione o diritto spettante.

Entrambe le cauzioni, prevedono espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- l'operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ – POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario sarà, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabile di eventuali danni, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., che, in relazione alle attività svolte e custodia delle aree di cui sopra, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, senza riserve o eccezioni. E' escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di materiali, attrezzature ecc., siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Il concessionario dovrà realizzare gli interventi in condizioni di sicurezza. Gli interventi, i servizi, i mezzi e le attrezzature e il relativo modo di impiego dovranno essere uniformate a tutte le normative di sicurezza vigenti. Il concessionario deve rispettare le disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro. Nell'ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sul concessionario, il quale dovrà, pertanto, provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando l'Amministrazione da ogni più ampia responsabilità.

Il concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa n.rilasciata da, per un massimale di € 3.000.000,00 contro tutti i rischi derivanti dalla concessione a titolo esemplificativo da RCT (persone, animali, cose) incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali, crolli ecc. che esonera il Comune concedente da ogni responsabilità derivante dalla concessione.

Il concessionario ha stipulato idonea polizza assicurativa n.rilasciata da, polizza assicurativa a favore del Comune con massimale di € 1.000.000,00 per danni al bene in concessione derivanti dall'esecuzione dei lavori o qualsiasi altra causa (eventi naturali, incendio, crolli ecc.) anche dipendente da fatti di terzi.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI

Allegato 7

Personale dell'Amministrazione comunale vigilerà sul regolare adempimento alle obbligazioni assunte dal concessionario, effettuando periodiche verifiche, risultanti da appositi verbali, per valutare il corretto adempimento degli obblighi imposti dal presente bando.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del concessionario derivante dalla concessione l'amministrazione si riserva di dichiarare la decadenza della concessione.

ARTICOLO 15 - FINE GESTIONE E RESTITUZIONE

Alla scadenza naturale della concessione tutte le strutture e le aree di pertinenza assegnate dovranno essere riconsegnate all'Ente in buono stato manutentivo e conservativo, completamente liberi da persone e cose di proprietà e/o di pertinenza del Concessionario e non di proprietà del Comune.

Al fine di accertare che il concessionario abbia lasciato le aree, le strutture ecc. nello stato e nelle condizioni di cui sopra, l'Amministrazione effettuerà, a mezzo degli uffici competenti, apposito sopralluogo di cui verrà redatto verbale di constatazione.

Fatti salvi eventuali casi di inadempimento o parziale inadempimento, accertato con apposito verbale il buono stato manutentivo e conservativo dell'immobile, delle strutture e delle attrezzature riconsegnate, l'Amministrazione procederà allo svincolo della cauzione definitiva entro 30 giorni dal sopralluogo di cui sopra.

ARTICOLO 16 - SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di concessione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'affidatario. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

ARTICOLO 17 - STIPULA DELLA CONCESSIONE-CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. il concessionario dichiara di aver preso integralmente visione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente concessione di approvarli incondizionatamente.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che possono sorgere nell'interpretazione della presente concessione, non definite dalle parti, sono

Allegato 7

devolute al Giudice ordinario, Foro competente di Oristano, ai sensi delle vigenti norme.

ARTICOLO 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Per gli effetti della presente Concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso

.....,

Tutte le comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, dovranno essere effettuate per iscritto via

pec; le medesime si riterranno correttamente eseguite se inviate agli indirizzi delle parti di seguito indicati o a quelli

che verranno successivamente comunicati stesso mezzo dalle stesse.

Quanto al CONCEDENTE: indirizzo pec indicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it

Quanto al CONCESSIONARIO:

La Presente Concessione è sottoscritta in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del Sig. xxx e

della Dott.ssa Chergia sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 82/2005 rispettiva-

mente fino al ***** e al *****. Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca tem-

porale che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art. 1, comma 1,

lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

f.to

f.to Maria Rimedia Chergia